



**LINEE GUIDA IN MATERIA DI
ESAMI DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE NEL
SETTORE IMMOBILIARE (ART. 1 DEL D.M. 21/02/90, N. 300)**

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 115 del 19/09/2022

1. Finalità

Le presenti Linee guida hanno lo scopo di dettare alcuni principi generali in materia di tenuta degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione nel settore immobiliare presso la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

2. Modalità per la presentazione della domanda

Sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità tutti coloro che, oltre ad aver raggiunto la maggiore età, avere la residenza o il domicilio professionale in provincia di Lucca, Pisa e Massa Carrara e aver frequentato un corso di formazione professionale presso soggetti autorizzati dalle Regioni, provvedono alla corresponsione del diritto fisso stabilito dalla normativa vigente e alla presentazione della domanda utilizzando il modello adottato con determinazione del dirigente responsabile, secondo le formalità dallo stesso stabilite.

La sottoscrizione della domanda di ammissione all'esame comporta l'accettazione da parte del candidato di quanto stabilito dalla Giunta camerale nel presente atto e dei criteri operativi fissati dal dirigente responsabile nel rispetto delle presenti Linee guida e delle vigenti disposizioni in materia.

3. Articolazione delle sessioni di esami presso le sedi camerali

Con determinazione del dirigente responsabile sono fissate le sessioni di esame presso le sedi di Lucca, Pisa e Massa Carrara. È consentito ai candidati residenti o domiciliati professionalmente in una delle province di competenza della Camera di Commercio presentare istanza per sostenere l'esame presso ciascuna delle sedi sopra indicata, fatta salva la definizione di criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande con determinazione del dirigente responsabile allo scopo di contemperare le preferenze dei candidati con le necessità organizzative dell'Ente.

4. Natura dell'esame

L'esame è sostenuto davanti alla Commissione esaminatrice nominata per ogni sessione di esame con determinazione presidenziale ai sensi dell'art. 1 del D.M. 7/10/1993, n 589 e si svolge in forma scritta consistente nella compilazione di due questionari, uno relativo alle materie di carattere generale e l'altro relativo alle materie specifiche della mediazione immobiliare, predisposti dalla Commissione prima dell'inizio della prova con il supporto del segretario della Commissione e dell'Ufficio camerale competente.



Allo scopo di accertare le conoscenze dei candidati presso tutte le sedi camerali indicate al precedente punto 3 secondo modalità uniformi e trasparenti, ciascuna delle due prove scritte consiste in un questionario, estratto tramite sistema informatico di estrazione casuale, composto da quesiti a risposta multipla, per i quali il candidato deve indicare quella esatta. Il numero dei quesiti è stabilito collegialmente dalla Commissione, su proposta del dirigente responsabile, allo scopo di assicurare anche per questo aspetto parità di trattamento dei candidati.

5. Date di effettuazione dell'esame

Il termine entro cui deve risultare pervenuta la domanda di esame, la data e l'ora in cui sono effettuate le prove, l'elenco dei soggetti ammessi e convocati allo svolgimento delle prove, gli esiti delle prove sono comunicati tempestivamente mediante pubblicazione sulla home page del sito camerale almeno 15 giorni prima della data fissata.

In occasione della prova scritta, il candidato che si presenti in ritardo rispetto l'ora stabilita è ammesso a sostenere la prova solo se nessuno dei candidati abbia già consegnato il compito, usufruendo non dell'intero tempo a disposizione per la compilazione del questionario, ma del tempo residuo.

6. Accertamento dell'identità del candidato

Il candidato che si presenta alla prova di esame scritta o orale senza un valido documento di riconoscimento è considerato assente.

7. Rinuncia al sostenimento dell'esame

Il dirigente responsabile definisce i casi e le modalità con cui il candidato, dopo aver inoltrato la domanda di ammissione, può rinunciare a sostenere l'esame

Solo nel caso di espressa comunicazione di rinuncia il candidato può chiedere la restituzione dell'importo già corrisposto, a condizione che l'Ufficio riceva tale richiesta prima del giorno fissato per la prova.

8. Effetti dell'assenza alle prove d'esame

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova, scritta od orale, nella data per la quale è stato convocato e non abbia giustificato la propria assenza secondo le modalità disposte con determinazione del dirigente responsabile, si procede con l'archiviazione della domanda. Pertanto, qualora permanesse l'interesse a sostenere l'esame, dovrà essere presentata una nuova domanda corredata del relativo versamento dei diritti dovuti.

9. Inappellabilità del giudizio della Commissione esaminatrice

Il giudizio della Commissione esaminatrice, positivo o negativo, espresso nei confronti del candidato sottoposto all'esame è inappellabile.